

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015
91/2015/E/GAS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 589/2014/E/GAS
IN MERITO AI MECCANISMI DI REINTEGRAZIONE DEGLI ONERI DELLA MOROSITÀ DEI
SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE, RELATIVI ALL'ANNO
TERMICO 2012-2013**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1994, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 79, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, nonché l'allegato Testo integrato della morosità gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 353/2012/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2014, 134/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 313/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 418/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2014, 589/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 589/2014/E/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 589/2014/E/gas (punto 1), l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva in tema di fatturazione dei c.d. servizi di ultima istanza, da parte di tutti i gestori a tal fine selezionati, per i periodi di erogazione a partire da ottobre 2012, con particolare riferimento alla:
 - dimensione di eventuali ritardi od omissioni nella fatturazione del singolo servizio;
 - motivazioni relative ai suddetti ritardi, al fine di valutare eventuali criticità:
 - i. nei servizi delle imprese interessate e/o degli altri soggetti coinvolti, ovvero
 - ii. nella regolazione vigente;
- poiché gli esiti dell’istruttoria potrebbero comportare, qualora siano accertate evidenti anomalie e gravi responsabilità degli esercenti i servizi di ultima istanza, un intervento dell’Autorità volto a ridurre o limitare l’applicazione dei vigenti meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti in conseguenza della morosità dei clienti e non altrimenti recuperabili (di seguito: meccanismi di reintegrazione), con la medesima deliberazione 589/2014/E/gas (punto 4), l’Autorità ha adottato un criterio prudenziale nella gestione delle istanze di ammissione a tali meccanismi sino ad allora presentate; in particolare, con riferimento ai meccanismi di reintegrazione degli oneri relativi ai servizi di ultima istanza per l’anno termico 2012-2013, e limitatamente alle relative istanze pendenti, l’Autorità ha previsto che:
 - nelle more dell’istruttoria conoscitiva, siano erogati provvisoriamente, a titolo di acconto, ammontari pari al 60% degli importi complessivamente quantificati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico con riferimento al medesimo anno termico (punto 4, lettera a);

- con successivo provvedimento, da adottare in esito alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva e sulla base delle verifiche compiute, saranno adottate le decisioni in merito agli importi da erogare a titolo definitivo (punto 4, lettera b);
- con nota in data 19 gennaio 2015 (prot. Autorità 1790 del 20 gennaio 2015), la società Eni S.p.A. (di seguito: Eni), soggetto che ha esercitato nell'anno termico 2012-2013 tutte le tipologie dei servizi di ultima istanza, ha presentato istanza di riesame della deliberazione 589/2014/E/gas con particolare riferimento alla decisione di cui al richiamato punto 4, lettera a), sostenendo che l'urgenza di valutare tale istanza dipende anche dal fatto che il ritardato riconoscimento degli ammontari relativi ai suddetti meccanismi implicherebbe dei rilevanti oneri finanziari;
- in particolare, Eni sostiene che, con riferimento alle istanze di reintegrazione da essa presentate alla data di adozione della deliberazione 589/2014/E/gas, non sussisterebbero i presupposti per l'adozione di un criterio prudenziale di riconoscimento degli oneri in quanto le predette istanze farebbero riferimento:
 1. in alcuni casi, a crediti per i quali non sarebbero riscontrabili ritardi gravi e rilevanti;
 2. in altri casi, a crediti il cui inadempimento da parte del debitore si sarebbe rivelato, nel caso concreto, del tutto indipendente dal ritardo nella fatturazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'istruttoria conoscitiva, di cui alla deliberazione 589/2014/E/gas, come chiarito nella motivazione della stessa, è stata avviata a fronte del riscontro documentale di ritardi nella fatturazione dei servizi di ultima istanza per rilevanti quantitativi di gas naturale; i predetti ritardi riguardano anche l'anno termico 2012-2013 tanto che per alcuni quantitativi di gas fornito in quel periodo, l'esercente i servizi di ultima istanza non ha ancora potuto presentare istanza di ammissione al meccanismo di reintegrazione (non avendo ancora fatturato ovvero non essendo ancora decorso il tempo previsto per la presentazione dell'istanza dopo l'inadempimento della fattura);
- peraltro e in disparte il fatto che la circostanza di cui al precedente punto sarà approfondita nell'ambito dell'istruttoria, dall'esame della documentazione trasmessa da Eni rispetto alle sole istanze di ammissione ai meccanismi di reintegrazione sinora presentate, risulta quanto segue:
 - per le istanze relative agli oneri maturati in qualità di fornitore di ultima istanza, si riscontra:
 - a) con riferimento all'88% dei volumi erogati, una fatturazione tale da non essere meritevole di ulteriori approfondimenti;
 - b) con riferimento al restante 12% dei volumi erogati un ritardo nella fatturazione quanto meno anomalo (con fatture emesse oltre il termine

- dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura) e come tale meritevole di ulteriori approfondimenti;
- quanto alle istanze relative agli oneri maturati in qualità di fornitore transitorio del servizio di *default* sulla rete di trasporto:
 - c) relativamente alla fatturazione del servizio ai clienti finali si riscontra una fatturazione tale da non essere meritevole di ulteriori approfondimenti;
 - d) relativamente alla fatturazione del servizio a utenti della distribuzione, si riscontra:
 - i. con riferimento al 95% dei volumi erogati, una fatturazione entro termini dall'erogazione del servizio tali da non essere meritevole di ulteriori approfondimenti;
 - ii. con riferimento al restante 5% dei volumi erogati, una fatturazione effettuata con un ritardo dall'erogazione del servizio quanto meno anomalo (con fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura) e come tale meritevole di ulteriori approfondimenti;
 - non risulta invece pervenuta alcuna istanza relativa a oneri maturati in qualità di fornitore transitorio del servizio di *default* sulla rete di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in seguito all'accertamento condotto in merito ai crediti di cui alle istanze di ammissione ai meccanismi di reintegrazione sinora presentate da Eni risulta possibile distinguere casi relativi a:
 - fatture emesse da Eni entro termini ragionevolmente compatibili con una gestione della fatturazione adeguata al servizio, anche tenuto conto delle peculiarità gestionali dei servizi di ultima istanza, in linea con quanto argomentato da Eni (cfr. precedente numero 1.); con riferimento a tali fatture vengono pertanto meno le esigenze prudenziali evidenziate dalla deliberazione 589/2014/E/gas, sussistendo invece i presupposti per il riconoscimento dei relativi ammontari;
 - fatture per le quali sembra sussistere un anomalo ritardo nella fatturazione, ciò che, invece, non fa venir meno le predette esigenze prudenziali;
- nei casi di cui al precedente alinea, in particolare:
 - le ragioni di un tale ritardo apparentemente anomalo potranno essere chiarite, ed eventualmente giustificate, in esito agli approfondimenti previsti dalla deliberazione 589/2014/E/gas, legati anche ad una comparazione tra diversi operatori e all'analisi dell'evoluzione delle tempistiche di fatturazione del medesimo operatore;
 - inoltre, risulta infondato l'argomento di Eni (cfr. precedente numero 2) secondo cui il ritardo nella fatturazione sarebbe irrilevante in quanto la clientela finale avrebbe comunque omesso di pagare quanto dovuto;

- a quest'ultimo riguardo, infatti, occorre premettere che i meccanismi di reintegrazione introdotti dall'Autorità nella regolazione dei servizi di ultima istanza sono volti a garantire ai rispettivi esercenti una particolare forma di tutela contro un rischio (il c.d. rischio morosità) che normalmente rientra nella fisiologica alea di impresa; i suddetti meccanismi, peraltro, si giustificano in ragione della particolare natura dei servizi medesimi (volti a presidiare l'interesse pubblico della continuità della fornitura al cliente finale), nonché a fronte di un adempimento corretto ed efficiente degli obblighi di servizio pubblico che gravano sugli esercenti i servizi di ultima istanza;
- in tale contesto la correttezza, la regolarità e l'assenza di ritardi rilevanti nella gestione della fatturazione costituiscono caratteristiche in cui si declina l'efficienza di tale gestione (coerente con la diligenza c.d. specifica richiesta all'operatore dei mercati energetici) e sono finalizzate, anche, a ridurre il rischio morosità (tanto maggiore è il lasso di tempo con cui si fattura il servizio erogato, tanto maggiore è il rischio del potenziale mancato pagamento da parte del cliente); ciò indipendentemente dagli eventuali termini per l'emissione delle fatture imposti dalla regolazione, i quali termini sono posti a tutela del singolo cliente finale cui viene erogato il servizio;
- pertanto, gli esercenti i servizi di ultima istanza sono tenuti, proprio nell'ambito della specifica diligenza richiesta nell'adempimento del loro servizio, a fatturare con regolarità e relativa tempestività; in tale prospettiva, è del tutto irrilevante il fatto che vi siano casi concreti in cui il mancato pagamento da parte del cliente finale sia dovuto ad atteggiamenti strumentali di quest'ultimo e quindi indipendente dal ritardo nella fatturazione del servizio.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- è pervenuta dalla Cassa una richiesta di informazioni (prot. AEEGSI n. 6889 del 26 febbraio 2015) circa il perimetro dei soggetti cui applicare l'erogazione provvisoria degli ammontari di cui al punto 4, lettera a) della deliberazione 589/2014/E/gas, con riferimento ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza relativi all'anno termico 2012-2013;
- al riguardo, fermo restando gli esiti dell'istruttoria conoscitiva della deliberazione 589/2014/E/gas, la misura cautelativa dell'erogazione provvisoria di cui al punto 4, lettera a) della medesima deliberazione, facendo riferimento alle istanze pendenti, si applica unicamente ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza relativi all'anno termico 2012-2013 erogati dai soggetti a tal fine selezionati tramite gare.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche al fine di minimizzare l'impatto di Eni in termini di oneri finanziari e in considerazione di quanto accertato nel corso del procedimento, riformare parzialmente quanto disposto dalla deliberazione 589/2014/E/gas al fine di:
 - riconoscere a Eni gli ammontari corrispondenti alle istanze pendenti per le quali non sono necessari ulteriori approfondimenti, anche tenuto conto delle peculiarità gestionali dei servizi di ultima istanza;
 - rimandare all'esito dell'istruttoria conoscitiva la decisione riguardante il riconoscimento degli importi contenuti nelle istanze pendenti per cui Eni risulta aver fatturato con tempistiche anomale (fatture emesse oltre il termine dell'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura), ciò al fine di acquisire gli elementi utili nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva

DELIBERA

1. di modificare ed integrare la deliberazione 589/2014/E/gas, nei termini di seguito indicati:
 - a) il punto 4 sia sostituito dal seguente punto 4.:

“4. di prevedere che, relativamente ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza effettuati da Eni per l'anno termico 2012-2013:

 - a. siano erogati, a titolo di acconto, con riferimento agli ammontari relativi alle istanze presentate da Eni:
 - i. l'88% degli importi quantificati dalla Cassa con riferimento al meccanismo di reintegrazione morosità FUI;
 - ii. il 95% degli importi quantificati dalla Cassa con riferimento al meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento cui ha diritto in qualità di FT_T;
 - b. la Cassa provveda alla liquidazione degli ammontari fino agli importi di cui alla precedente lettera a. entro il 31 marzo 2015;
 - c. con successivo provvedimento, da adottarsi in esito alla chiusura dell'istruttoria conoscitiva e sulla base delle verifiche compiute, l'Autorità adotti le decisioni in merito agli importi da versare a titolo definitivo;”
 - b) dopo il punto 4. è inserito il punto 4bis.:

“4bis. la Cassa integra i moduli dell'istanza di partecipazione ai meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza al fine di avere informazioni distinte tra importi fatturati entro l'ottavo mese successivo al mese di erogazione della fornitura e importi fatturati oltre tale termine, con un dettaglio mensile del ritardo di fatturazione;”

2. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento, nonché la deliberazione 589/2014/E/gas come risultante dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni